



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 59 DEL 25/06/2013

OGGETTO: DIVIETO ACCESSO E STAZIONAMENTO TRATTO LITORALE

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 17/2006;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Brindisi del 22/06/2013;

VISTA la nota del Comando di Polizia Locale prot. N. 13862 del 25/06/2013;

VISTA la documentazione fotografica in atti;

RILEVATO che si è verificato il distacco di una parte della falesia con relativo crollo per un fronte di circa mt. 30,00, nella zona Nord del litorale e più precisamente nel tratto che costeggia la foce del Canale "Foggia" in direzione Nord;

VISTO che la falesia di Campo di Mare dal confine con il comune di Torchiarolo e fino al confine con il comune di Brindisi è un'area a pericolosità geomorfologica molto elevata;

DATO ATTO che, conseguentemente, integrandosi gli estremi e l'urgenza per la tutela della incolumità pubblica in funzione dell'uso, è necessario emanare ordinanza contingibile ed urgente a valere sino al 30 settembre 2013 salvo diverse disposizioni, per interdire accesso e stazionamento nel tratto compreso tra il penultimo pennello e l'ultimo pennello in direzione Nord, nonché tra quest'ultimo ed il confine con il Comune di Brindisi, con profondità differenti atteso che il primo tratto, a differenza del secondo, è stato oggetto di intervento di consolidamento, sebbene non completato, e presenta apparenti minori rischi di distacchi dal fronte della falesia;

RILEVATO che a fronte della temporaneità del suddetto provvedimento saranno effettuati approfondimenti tecnici e sopralluoghi;

DATO ATTO che la falesia di Campo di Mare è già stata oggetto di lavori di consolidamento nel tratto compreso tra il confine con comune di Torchiarolo e fino al penultimo pennello in direzione Nord;

RIBADITA PERTANTO la sussistenza potenziale di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in ragione della sopravvenuta stagione estiva che integra maggiormente il bisogno di misure cautelative;

DATO ATTO che la presente ordinanza sarà comunicata al Signor Prefetto di Brindisi, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ORDINA

E' fatto divieto assoluto, fino al 30 settembre 2013 salvo diverse disposizioni e secondo i presidi segnaletici che ivi insisteranno, di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile, e lungo la fascia costiera libera:

- **per una profondità di mt. 10,00 (dieci) dal piede della falesia, nella zona denominata "Cimalo" a partire dal penultimo pennello direzione Nord e per tutto il tratto di arenile interessato dalla falesia fino al confine con la discesa che costeggia il canale del Cimalo;**
- **per una profondità di mt. 5,00 (cinque) dal piede della falesia nella zona di litorale compresa tra il Canale del Cimalo ed il confine con il Comune di Brindisi.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune. L'inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE


Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso il sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Brindisi;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Carabinieri di San Pietro Vernotico;
- Al Comando della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico;
- Alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
- Al Responsabile dell'Area 3;

Abi

IL SINDACO
Avv. Pasquale RIZZO



ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ io sottoscritto ho notificato il presente atto al sig. _____ consegnandone copia a mani _____

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE